

N. R.G. 287/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Elena Orlandi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale N. 287/2018, promossa da:

GIOVANNI CUSIMANO (C.F.: CSMGNN49E26G273T), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Folli e Luisa Renzo ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Federica Folli in Parma, vicolo San Tiburzio n. 8

- RICORRENTE -

CONTRO

INPS (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandatario di **S.C.C.I. S.P.A.** (C.F.: 05870001004), rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Girolodi, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'avvocatura della sede provinciale dell'Inps

- CONVENUTI -

OGGETTO: REVOCA ASSEGNO SOCIALE

CONCLUSIONI:

All'udienza di discussione del 23.05.2019, le parti rassegnavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.04.2018 e ritualmente notificato assieme al pedissequo decreto di fissazione di udienza, Giovanni Cusimano conveniva in giudizio l'Inps e S.c.c.i. S.p.A. innanzi all'intestato Tribunale, sezione lavoro.

Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente esponeva di essere detenuto presso la casa di reclusione di Parma in espiatione di una pena complessiva determinata ai sensi dell'art. 78 c.p. in 30 anni, di aver presentato in data 29.08.2014 domanda per ottenere la pensione sociale che veniva accolta dall'Inps in data 01.09.2014, di aver appreso dall'estratto conto di Poste Italiane che non gli era stata corrisposta la rata della pensione sociale relativa al mese di luglio 2017 in ragione dell'avvenuta applicazione da



parte dell'ente previdenziale dell'art. 2, comma 58, l. n. 92/2012, che prevede la revoca delle provvidenze assistenziali erogate ai soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati ivi indicati. Parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'applicazione retroattiva di tale disposizione e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1) annullare il provvedimento di revoca dell'assegno sociale disposto dall'Istituto previdenziale nei confronti del ricorrente con conseguente ordine di ripristino della prestazione assistenziale a favore dello stesso, condannando l'Ente previdenziale al versamento degli arretrati dovuti dalla revoca in poi. 2) Condannare l'Inps, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito"*.

Provvedevano a costituirsi congiuntamente in giudizio l'Inps e S.c.c.i. S.p.A. chiedendo, in via preliminare/pregiudiziale, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva di S.c.c.i. S.p.A. nella presente controversia e, nel merito, il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Nella memoria difensiva, l'ente previdenziale rilevava come la revoca dell'assegno sociale, disposta in attuazione della previsione contenuta nella legge c.d. Fornero, trovasse autonomo fondamento normativo nell'art. 28, secondo comma, n. 5, del codice penale.

La causa, istruita esclusivamente in via documentale, veniva discussa all'udienza del 23.05.2019, ove le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e rassegnavano le conclusioni ivi formulate; il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione in sessanta giorni.

Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di S.c.c.i. S.p.A., società di cartolarizzazione dei crediti Inps, nel presente procedimento, in quanto la controversia per cui è causa non ha ad oggetto crediti contributivi di cui S.c.c.i. S.p.A. era cessionaria sulla base della previsione contenuta nell'art. 13 l. n. 448/1998.

Nel merito, il ricorso è infondato per i motivi che seguono.

La difesa dell'Inps ha rilevato come la revoca dell'assegno sociale di cui beneficiava il ricorrente trovi il proprio fondamento non solo nella previsione contenuta nell'art. 2, comma 58, della legge n. 92/2012, bensì, ancor prima, nell'art. 28 del codice penale.

Tale articolo, al secondo comma, n. 5, prevede che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici privi il condannato *"degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico"*.

Orbene, circostanza documentale nel presente procedimento è che a Giovanni Cusimano sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (doc. 4 parti convenute).

Costituisce invece circostanza notoria che l'assegno sociale sia una prestazione erogata da un ente pubblico, ossia l'Inps.

Non può invero sottacersi come la disposizione in questione, contenuta nell'art. 28, secondo comma, n. 5, c.p., sia stata dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 3/1966. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del codice penale, *"limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro"*. A tale sentenza, è stato dato seguito con la l. n. 424/1966 che, all'art. 1, ha previsto che *"(s)ono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione e la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza"* e, al successivo art. 3, ha stabilito che *"(l)a presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano comunque titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente art. 1"*.

Al fine di comprendere se la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 28, quinto comma, n. 5, involga anche la prestazione per cui è causa, ossia l'assegno sociale, è necessario esaminare quali siano i presupposti di legge per l'erogazione del medesimo.



L'art. 3, sesto comma, l. n. 335/1995 ha stabilito che *“(c)on effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali e pubblici che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale”*.

Orbene, dal tenore della suddetta disposizione, emerge chiaramente come l’assegno sociale sia una provvidenza di natura assistenziale che non trae origine da un precedente rapporto di lavoro, non essendo previsto alcun requisito contributivo.

Ne consegue che tale provvidenza è stata legittimamente revocata sulla base dell’art. 28, secondo comma, n. 5, nella formulazione vigente a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla sentenza n. 3/1966 e tuttora applicabile alla fattispecie in esame, in quanto la provvidenza per cui è causa non trae origine da un rapporto di lavoro.

Alla luce di tale accertamento, può ritenersi assorbita la questione relativa alla legittimità dell’applicazione retroattiva dell’art. 2, comma 58, della legge n. 92/2012, che non si rivela dirimente nella presente controversia.

Le spese di lite vengono compensate in ragione della novità delle questioni giuridiche oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva di S.c.c.i. S.p.A. nella presente controversia;
- rigetta le domande proposte da Giovanni Cusimano nei confronti dell’Inps;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- riserva in sessanta giorni il deposito della motivazione della sentenza.

Parma, 23.05.2019

Il Giudice
Elena Orlandi

